

**Minori e social media:
la responsabilità penale e
nell'era digitale
tra condotte virtuali
ed effetti reali**

Avv. Christian Serpelloni



Cyberspazio

Cyberspazio: il non luogo privi di confini e di distanze.

Si tratta di un medium potentissimo che permette la più ampia diffusione del pensiero umano e che consente di raggiungere miliardi di destinatari contemporaneamente.

Caratteristiche:

- ➡ prescinde dal carattere personale
 - ➡ difficile reperibilità del soggetto attivo
 - ➡ moltiplicatore di alcuni delitti (es. diffamazione)
 - ➡ insensibilità verso il disvalore sociale
-



Social network

- SE PUBBLICO SU FACEBOOK O INSTANGRAM FOTOGRAFIE, TESTI, MEME, ETC. DIVENTANO DI FACEBOOK O INSTANGRAM?
 - ATTENZIONE AI TOS (*Terms of Service*)
 - I SOCIAL NETWORK GENERALMENTE ACQUISICONO IN RELAZIONE AL MATERIALE PUBBLICATO UNA LICENZA:
 - NON ESCLUSIVA
 - TRASFERIBILE
 - SUBLICENZIABILE
 - GRATUITA
 - MONDIALE
 - LIMITATA AL SERVIZIO
-

Direttive

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 130 del 17 maggio 2019 le due direttive sul diritto d'autore recentemente approvate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.

La prima è la **Direttiva (UE) 2019/789** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

La seconda è la discussa Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

La direttiva deve essere applicata a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva e fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.

La direttiva entra in vigore il **6 giugno 2019**.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il **7 giugno 2021** dandone immediatamente comunicazione alla Commissione

I punti principali di novità:

1. Eccezioni alla tutela del copyright

Sono quattro le ipotesi in cui i fruitori di contenuti altrui sono dispensati dal riconoscimento dei diritti. In particolare: per scopi di ricerca scientifica; ai fini dell'estrazione di testo e di dati; ai fini dello svolgimento di attività didattiche digitali e transfrontaliere; per l'analisi di dati necessari allo sviluppo di AI e machine learning.

2. Diritti sulle pubblicazioni

Le piattaforme che offrono servizi digitali (es. Google, Facebook, Youtube e le altre) dovranno concordare con editori e titolari dei contenuti raccolti e distribuiti un compenso sui materiali riutilizzati. Sono esclusi iperlink e snippet. Questo significa che le piattaforme potranno anche aggregare titoli e didascalie senza nulla dovere, ma dovranno rimandare al sito "proprietario". Gli editori potrebbero però anche decidere di non mettere a disposizione i propri contenuti.

3. Responsabilità della piattaforma

L'articolo 17 sancisce invece che «un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti», sempre attraverso una licenza.

4. Compensi per gli autori

La direttiva stabilisce che gli Stati membri possano prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza. Importante l'introduzione del "principio di una remunerazione adeguata e proporzionata". A garanzia del precedente principio viene introdotto l'obbligo di trasparenza.

Il nostro telefono comunica dove siamo circa 360 volte al giorno, di default.

A google/apple e a tutte le app che lo richiedono



Attenzione

1. Condividi solo notizie che hai verificato
 2. Usa gli strumenti di Internet per verificare le notizie
 3. Chiedi le fonti e le prove
 4. Chiedi aiuto agli esperti
 5. Ricorda che anche Internet e i social network sono manipolabili
 6. Riconosci i vari tipi e gli stili delle notizie false
 7. Hai un potere enorme, usalo bene
 8. Dai il buon esempio: non lamentarti del buio, ma accendi la luce
 9. Impara a riconoscere gli odiatori e i provocatori seriali
 10. Ricorda che il tuo click ha un valore
-

Andate oltre il titolo.

Le notizie false vengono amplificate anche perché i lettori, troppo impegnati, non leggono oltre il titolo o il paragrafo iniziale prima di decidere se condividere o meno un articolo.

Controllate l'URL e la fonte che ha pubblicato la notizia.

Siti sconosciuti infarciti di pubblicità e titoli in maiuscolo dovrebbero suscitare un immediato scetticismo. Cercare su Google il nome del sito, e dare uno sguardo agli altri articoli che pubblica, vi aiuterà a stabilire se quella fonte è affidabile o meno.

Controllate data e ora di pubblicazione.

Un altro elemento diffuso delle notizie false è che vecchi articoli, o eventi passati, possono riapparire e portare la gente a credere che i fatti riportati siano appena accaduti. Controllare l'ora di pubblicazione è una cosa che i lettori possono fare rapidamente per non essere tratti in inganno.

Attenzione a citazioni e foto discutibili.

È estremamente semplice per gli autori di bufale inventarsi citazioni false, e perfino attribuirle a figure di spicco. Siate scettici se vi trovate di fronte a citazioni scioccanti o sospette e verificate che siano state riportate altrove.

Il bullismo

Farrington, 1993: il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti e indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Olweus, 1993: uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni

Menesini, 2004: Il bullismo comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire

Cyberbullismo: precisazioni terminologiche alla luce della Legge 29 Maggio 2017, n. 71

Per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, il **legislatore** ha sentito l'esigenza di **approvare**, nel **2017**, un testo di **legge** intitolato "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**", mediante l'ausilio di azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei soggetti vittime coinvolte, nonché dei responsabili degli illeciti.

Il testo, che si compone di 7 articoli, in prima facie evidenzia la nozione di cyberbullismo; in particolare, alla luce dell'art. 1, co. 2, definisce il fenomeno come – e si cita testualmente – "qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori** ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

L'ordinamento giuridico italiano non prevede, anche con l'introduzione della nuova legge, il reato di "bullismo", ciò non significa, però, che le condotte riconducibili al fenomeno del quale stiamo trattando non siano penalmente rilevanti.

Si tratta quindi di un fenomeno orizzontale perché si sviluppa nell'ambito di rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo contesto relazionale e paritario (es. compagni di scuola) e che riguarda principalmente soggetti minorenni.



Tipi di cyberbullismo

Flaming : Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.



595 c.p. comma III
diffamazione

660 c.p.
molestia e disturbo
alle persone

Harassment: L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del telefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e spyware per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.



595cp
Diffamazione

660cp
Molestia

612 bis cp
atti persecutori

Eyeballing: Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network. Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione che l'assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare generi lo "sballo" immediato.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex art. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

Autolesionismo:

Da autolesione: il produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo.

Pubblicare su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici.



La condotta diviene criminale nei casi di:
art. 580 c.p.
(istigazione al suicidio).

Mailbombing:

Trad. Let: Bombardamento tramite posta elettronica.

Tipologia di attacco informatico che consiste nell'invio di una quantità di messaggi numericamente rilevante, verso una stessa casella di posta elettronica. Ciò avviene tramite programmi denominati Mailbomber che causano il rallentamento o il blocco dei server di posta.



art. 635 bis c.p.
danneggiamento informatico

Neknominated: consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcool in una volta sola, nel nominare qualcuno affinché emuli questo comportamento e infine nel postare online il video. La persona nominata deve a sua volta riprodurre il comportamento.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 *"Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere"* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis *"Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale"* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. *"Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli"* e 333 c.c. *"Condotta del genitore pregiudizievole ai figli"*

Knockout Game:
trattasi di un comportamento che prevede la videoregistrazione di un'aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network.



Condotta criminale: art. 581 c.p. (**percosse**), art. 582 c.p. (**lesioni personali**), art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), art. 595 c.p. comma III (**diffamazione**).

Inoltre, sotto il profilo civile, art. 10 codice civile, (abuso dell'immagine altrui) ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona.

Infine, ricorre la violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Denigration:

si può concretizzare anche in una unica azione (divulgazione di una foto ritoccata al fine di ridicolizzare il compagno) capace di generare effetti a cascata non prevedibili con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (reclutamento involontario).



595cp diffamazione

615 bis interferenze illecite nella vita privata

528 cp pubblicazioni Oscene

600 ter comma ter divulgazione di materiale pedopornografico

E' la forma di Cyberbullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti

Impersonation:

I cyberbulli sono soliti rubare con programmi illegali la password utilizzata da coetanei per accedere alle chat rooms o ai games on line.



*art. 615 ter
violazione di un sistema
Informatico*

*615 quater
detenzioni e diffusione
abusiva di accesso a sistemi
informatici o telematici*

*art 616 cp
sottrazione e soppressione
di corrispondenza)*

Outing and trickery:

dopo un periodo di apparente amicizia il cyberbullo pubblica su un blog, o diffonde attraverso e mail, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) del coetaneo e le sue fotografie riservate e sollecita l'amico/a, a condividere on line segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, un compagno di classe o un docente (trickery, aggirare) per poi diffonderli ad altri utenti della rete.



595cp Diffamazione

615 bis interferenze illecite nella vita privata

528 cp pubblicazioni oscene

600 ter comma ter divulgazione di materiale pedopornografico

Cyber bashing

(happy slapping):

ripresa con un videotelefonino dell'aggressione, operata a mezzo schiaffi, di un coetaneo e successiva diffusione e condivisione in rete.



581 cp percosse

582 cp lesioni personali

Exclusion

Il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo

"Cyber-stalking" :

molestie o minacce ripetute volte a creare un grave stato di ansia o di paura o ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un proprio congiunto, o di persona legata al medesimo da relazione affettiva, ovvero a costringere ad alterare le proprie abitudini di vita.

Si riscontra nell'ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari.



595 cp diffamazione

580cp istigazione al suicidio

610 violenza privata

612bis atti persecutori

660 molestie disturbo alle persone

*609 undecies
adescamento di
minorenni*

"Sextortion Scams":

Trad. lett: Deriva dall'unione delle parole inglesi "sex" (sesso) ed "extortion" (estorsione).

Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.



Condotta criminale:

art. 629 c.p. (estorsione)

art. 595 c.p. comma III
(diffamazione)

art. 615 bis c.p. (interferenze
illecite nella vita privata)

art. 528 c.p. (pubblicazioni
oscene)

art. 610 c.p. (violenza privata)

art. 612 c.p. (minacce).

Per approfondire:

<http://www.iglossa.org/glossario/>



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali
Centro Europeo di Studi di Nisida



Istituto di Formazione Sardo
Master in Criminologia clinica e Psicologia Giuridica

iGloss@ 1.0

l'ABC dei comportamenti devianti online

L'abecedario

A: auction fraud,	B: bannare, baiting,	C: candy girl, cyberstalking
D: denigration	E: exclusion	F: fake, flaming
G: grooming	H: harassment, hoax, hikikomori	I: impersonation
K: knowout game	M: mailbombing	N: neknominate
O: outing and trickery	P: phishing, pharming	R: romance scam
S: sexting, sniffing, spim	T: troll, typosquatting	V: violazione dell'account

Aspetti procedurali

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 31022/2015

I contrasti che si mirano a dirimere con tale pronuncia sono tre:

a) La possibilità o meno di disporre il sequestro preventivo del dato informatico

Gli ermellini affermano che a partire dalla convenzione sul cybercrime del 2008 (ratif. L. 48/2008) il dato informatico è equiparabile al concetto di "cosa" pertinente al reato, in tal caso sequestrabile.

Per questo motivo la Suprema Corte decide di superare ogni riserva circa la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo i dati informatici che circolano sulla rete, in quanto equiparati normativamente a cose, così sviluppando un principio di diritto che si riporta: Ove ricorrano i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, è ammissibile ... **il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica**, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata.

b) la possibilità o meno di considerare il quotidiano online alla stregua del quotidiano cartaceo (con relative tutele di cui all'art. 21 Cost.)

La Suprema Corte afferma infatti che il significato evolutivo del termine, alla luce del processo tecnologico, permette di considerare anche la stampa online secondo i criteri propri della stampa cartacea e di cui alla L. 47/1948.

Si tratta dello scopo informativo, è quello a caratterizzare entrambi i concetti di stampa e ad unirli, nonostante la differente tecnica di diffusione.


Ne deriva che al pari della stampa cartacea, ai sensi dell'art. 21 Cost., la stampa online non può essere oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. a seguito della commissione del delitto di diffamazione a mezzo stampa.

c) la conseguente estendibilità di tali principi ai blog, social, siti web in generale (informazione libera non professionista).

La Suprema Corte si ferma e considera non estendibile tale concetto di stampa anche ai nuovi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (social media, blog, forum...), proprio all'insegna della mancanza di una componente informativa di carattere professionista.

La conclusione è negare per tali forme comunicative le tutele costituzionali di cui sopra, affermando pertanto la sicura possibilità di sottoporre a sequestro preventivo le pagine o i contenuti di tali mezzi informatici.

Questo perché non tutte le pagine web possono essere definite e presentare i requisiti della testata giornalistica: è necessaria una propria organizzazione, un direttore, la produzione deve essere destinata alla pubblicazione.



LA RETE E' UTILIZZATA DAGLI ADOLESCENTI ANCHE
PER AFFERMARE IL PROPRIO ESSERE ATTRAVERSO LE
CHALLENGE. LE SFIDE TRA ADOLESCENTI CI SONO
SEMPRE STATE, MA L'UTILIZZO DEL CYBER SPAZIO NE
HA AMPLIATO A DISMISURA GLI EFFETTI.

Follia sui binari a Bologna, ragazzini sfidano i treni ad Alta velocità



L'immagine diffusa dalla Polizia ferroviaria


Due episodi in due settimane

ABBONATI A

Rep:



28 ottobre 2019



BOLOGNA - E' accaduto di nuovo: vite messe in pericolo per un brivido in più, per un selfie da mostrare. Sabato il macchinista del Frecciargento 8523, che viaggiava sulla linea Bologna-Milano, ha notato al bivio Santa Viola - primissima periferia di Bologna - quattro ragazzini posizionati sui binari. E' riuscito a bloccare il convoglio e frenarne la corsa, e a fermare uno dei ragazzi, un minorenne, che in compagnia di altri tre giovanissimi si era posizionato al centro del binario di corsa. Il ragazzo, avverte la Polizia ferroviaria, "è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori, mentre gli altri tre amici sono già stati identificati e a breve verranno rintracciati".

L'episodio - che poteva provocare gravissime conseguenze non solo per i quattro minori, ma anche per la sicurezza dei passeggeri del treno alta velocità - segue di pochissimi giorni quello analogo [accaduto a Borgo Panigale](#) la settimana precedente, in cui, ricorda la polizia, "un gruppo di minori aveva tenuto lo stesso comportamento, notato da un agente Polfer, che era intervenuto identificandone alcuni, che sono poi stati sanzionati".

informazione pubblicitaria



CASE MOTORI LAVORO ASTE



Focus: Diffamazione e facebook

Corte di Cassazione sentenza n. 50/2017

“la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “Facebook” integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta **potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone**; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio **nell'idoneità del mezzo** utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”.

Cassazione penale, sez. V, 19/10/2017, n. 101:

Si configura il reato di diffamazione a mezzo di strumenti telematici se i commenti diffamatori, pubblicati tramite post sul social network Facebook, possono, pur in assenza dell'indicazione di nomi, riferirsi oggettivamente ad una specifica persona, anche se tali commenti siano di fatto indirizzati verso i suoi familiari.



Stalking

Cass. sent. n. 21693/2018 del 16.05.2018

La Cassazione ritiene sussistente il reato di stalking anche in presenza di continue e asfissianti comunicazioni via telefono, Facebook e WhatsApp. È del tutto influente che le minacce siano rimaste solo "virtuali" e non si siano tradotte in un comportamento concreto. Ciò che conta è che esse abbiano generato una condizione di stress nella vittima. L'importante, in sintesi, è che i comportamenti tenuti dal reo siano valutabili come «idonei a determinare un effetto destabilizzante in una persona comune».

Cassazione penale, sez. V, 28/11/2017, n. 57764

Messaggi o filmati postati sui social network possono integrare l'elemento oggettivo del delitto di atti persecutori e l'attitudine dannosa di tale condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minaccia per via telematica, quanto quella di diffondere su internet dati, veri o falsi, fortemente dannosi.

Posto che l'imputato creò un profilo Facebook denominato "lapidiamo la rovina famiglie", in cui erano postate foto, filmati e commenti con riferimenti impliciti ed espliciti alla parte offesa ed alla sua relazione con l'imputato, è del tutto irrilevante che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l'attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti.

Mera condivisione di pensieri offensivi

Corte di Cassazione sent n. 3981/2016:

La condotta del soggetto che **condivide un pensiero offensivo** senza che questo venga amplificato con ulteriori frasi diffamatorie (chi condivide non è detto che approvi: bisogna contemperare in tutti i casi il diritto della persona offesa con la libertà di espressione di pensiero) **non è penalmente perseguibile** altrimenti si finirebbe, a detta della stessa Corte, "per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost".

I LIKE

Incerta e discussa resta ancora la situazione dei "mi piace" che secondo parte della giurisprudenza sono da considerare alla stregua di mera condivisione (non punibile), mentre per altri sono idonei ad integrare il reato di diffamazione.

Ufficio Indagini preliminari La Spezia sez. II, 04/10/2018, n.331

La posizione di un "Like" non determina un concorso nella condotta di chi abbia reso una dichiarazione su Facebook integrante la condotta di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o di istigazione a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Cassazione penale sez. V, 25/09/2017, n.55418

Postare su Facebook o anche **soltanto apporre un like** a video inneggianti al martirio islamico con riferimento alla guerra in Siria può configurare il reato di propaganda dell'Isis, associazione con finalità di terrorismo internazionale. Per la Corte, anche il semplice "mi piace" è un elemento che aggrava la portata offensiva della condotta incriminata, "attesa la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto dal social network Facebook".

Sostituzione di persona


Cassazione penale sez. V, 12/06/2018, n. 38911

Integra l'ipotesi di sostituzione di persona la condotta di chi crea un falso profilo Facebook con il quale contatta i conoscenti della vittima per rivelarne l'orientamento sessuale.

Cassazione penale sez. V, 08/06/2018, n.33862

Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la creazione ed utilizzazione di un profilo su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, trattandosi di condotta idonea alla rappresentazione di una identità digitale non corrispondente al soggetto che lo utilizza (nella specie, l'imputato aveva creato un profilo Facebook apponendovi la fotografia di una persona minorenni per ottenere contatti con persone minorenni e scambio di contenuti a sfondo erotico).





**Prevenzione e contrasto
del fenomeno del cyberbullismo.
Legge 29 maggio 2017, n. 71**



La nuova legge prevede due livelli paralleli di contrasto al fenomeno del cyberbullismo:

- **la prevenzione** del fenomeno attraverso la sua conoscenza nei luoghi ove esso più verosimilmente nasce e si sviluppa, anche per consentirne l'emersione
 - **una rigorosa istanza di repressione** in ambito penale ma anche la previsione di strumenti alternativi alla pena o allo stesso procedimento penale nel suo iter completo, con la specifica finalità di tendere alla rieducazione degli autori di condotte di cyberbullismo e di offrire sostegno anche a loro e non solo alle vittime di questi fatti, in una non infrequente alternanza di ruoli tra vittima e carnefice.
-

La prevenzione

- **Coinvolgimento obbligatorio delle famiglie dei minori coinvolti e degli insegnanti** fin dal momento dell'emersione di fatti di cyberbullismo e, in parallelo, con l'eventuale procedimento penale.
- Introduzione di progetti tesi a offrire **opportunità rieducative all'autore di tali fatti** ed anche **sostegno e accompagnamento alle vittime**
- **Introduzione** della **procedura di ammonimento** da parte del questore.
- **monitoraggio** dell'evoluzione del fenomeno.
- Istituzione **di un tavolo tecnico** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo presso la presidenza del consiglio dei ministri.



Compito primario di detto tavolo tecnico sarà redigere entro sessanta giorni dal suo insediamento **un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo.**

Le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ha emanato le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nel mese di ottobre 2017, che prevedano

- a. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
 - Iniziativa "Generazioni Connesse"
 - iGloss@ 1.1
 - b. la formazione del personale scolastico;
 - c. la nomina di un referente per il cyberbullismo;
 - d. la previsione di misure di sostegno e rieducazione per i minori coinvolti;
 - e. la **promozione di un ruolo attivo degli studenti.**
 - f. programmi scolastici dovranno prevedere momenti di educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.
-

L' informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e recupero: la "rieducazione"

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo **solo se il fatto non costituisce reato**.

La legge impone di includere nei regolamenti delle istituzioni scolastiche specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni.

Inoltre, la scuola dovrà porre in essere **azioni di carattere educativo**: non la rieducazione di qualcosa che c'è già ed è deviato ma l'educazione a qualcosa che si è iniziato a usare senza i dovuti fondamenti.

L'ammonimento

Istituto finalizzato ad assicurare un intervento "pubblico" (amministrativo, essendo un potere del questore) più rapido ed elastico rispetto a quello giudiziario e che inoltre potrebbe – e dovrebbe – dissuadere l'autore della condotta dal porre in essere una "prosecuzione" della stessa, sancendo anche la presenza dello Stato a fianco della vittima del reato.

Il soggetto che presenta l'istanza è un soggetto che **ritiene** di essere "vittima" di cyberbullismo, il che non comporta che necessariamente lo sia. È tenuto a riferire fatti storici veri, non a compiere una preveniva valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell'ammonimento.

L'accertamento che il questore è chiamato a compiere per accogliere l'istanza di ammonimento non può certo portare a un esito identico a quello che l'autorità giudiziaria potrebbe dover svolgere nella successiva e ipotetica fase avanti a quest'ultima.

Una volta accertati gli elementi storici della condotta, l'organo amministrativo dovrà interrogarsi sulla sussistenza, sul piano dell'elemento soggettivo di uno «scopo intenzionale e predominante» consistente nella **volontà di «isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»**. È possibile che l'accertamento amministrativo termini in assenza della prova di almeno una parte degli elementi sul piano soggettivo sopra richiamati, quantomeno sul piano quantitativo, a fronte di **abusi "non seri" e di attacchi "non dannosi"**.

In caso di diniego, comunque, deve ritenersi possibile certamente la presentazione di nuova istanza sulla base di nuovi elementi in fatto; in linea teorica non si può escludere anche una ripresentazione sulla base dei medesimi elementi, corredata da nuove e differenti considerazioni di natura valutativa.

L'istanza a tutela della dignità del minore: limiti di un istituto o scelta obbligata?

Viene prevista la **possibilità di inoltrare istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network per chiedere oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso dalla rete internet**, previa conservazione dei dati originali, indipendentemente dalla commissione delle specifiche ipotesi previste nel [d.lgs. 196/2003](#) o da altre norme incriminatrici.

In sostanza, lo strumento è azionabile a prescindere dalla commissione di altri specifici illeciti penali purché si ravvisi una delle condotte materiali descritte come cyberbullismo

CRITICITA'

- possibilità di proporre questa istanza a tutela della sua dignità **solo al minore ultraquattordicenne**.
 - la facoltà di proporre istanza è in capo al minore o esclusivamente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
 - è stata soppressa la possibilità, per l'autore di condotte di cyberbullismo ovvero per i suoi genitori, di avanzare istanza di blocco, soppressione o oscuramento, al gestore dei contenuti di un sito o di un social media specificamente per finalità riparative.
 - punti critici della diffusione dei contenuti sul web: la rimozione di un contenuto da un singolo sito web non necessariamente consente di rimuovere quel contenuto da eventuali altri siti che lo abbiano ripreso e o parzialmente diffuso.
-

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**
